

Deliberazione della Giunta Regionale 3 agosto 2017, n. 99-5528

Legge Regionale del 7 maggio 2013, n. 8 "Legge Finanziaria per l'anno 2013", art. 12 "Impianti olimpici di proprietà regionale" - Criteri per la concessione dei contributi ai Comuni Olimpici per le stagioni sciistiche 2017/2018 e 2018/2019.

A relazione del Presidente Chiamparino:

Premesso che:

La legge 9 ottobre 2000, n. 285 ha dettato disposizioni per il finanziamento e per la realizzazione degli impianti sportivi e infrastrutture olimpiche e viarie necessari per lo svolgimento dei XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006, affidando al Comitato Organizzatore il compito di definire un apposito "*Piano degli Interventi*" ed ha istituito l' Agenzia per lo svolgimento dei Giochi Olimpici con il compito di svolgere le funzioni di stazione appaltante per la realizzazione dei suddetti impianti e attrezzature.

La legge n. 48/2003 ha individuato la Regione Piemonte quale destinatario finale degli impianti olimpici di cui ha acquisito la proprietà. I citati impianti olimpici sono in parte siti nel Comprensorio della c.d. Vialattea ed in parte nel Comprensorio di Bardonecchia e sono una risorsa importantissima nel territorio, consentendo un afflusso turistico molto importante per i ritorni economici dell'intero sistema imprenditoriale e ricettivo che ruota intorno alle attività connesse agli sport invernali.

A seguito dell'evento Olimpico sono state, quindi, attribuite in proprietà alla Regione Piemonte le opere di cui l' Agenzia Torino 2006 aveva curato la realizzazione e la ristrutturazione in forza delle previsioni di cui citata legge 9 ottobre 2000, n. 285.

Tuttavia, nella partita generale delle strutture olimpiche, restavano aperte le problematiche connesse alla gestione degli impianti di risalita e degli impianti di innevamento programmato che unitamente alle piste da sci, per ragioni diverse e dopo diversi anni dallo svolgimento delle olimpiadi invernali, erano ancora, incongruamente compresi tra le proprietà regionali.

Tale situazione ha richiesto una definitiva regolamentazione così da superare le condizioni di incertezza che si sono nel tempo determinate assicurando la regolare prosecuzione delle attività.

In quest'ottica, l'art. 12 della legge regionale n. 8 del 7 maggio 2013 "*Legge finanziaria per l'anno 2013*", ha stabilito il trasferimento ai Comuni degli impianti olimpici di proprietà regionale di innevamento programmato e di risalita funzionalmente collegati alle piste da sci; al comma 5 del medesimo articolo, la Legge ha stabilito, inoltre, che per l'esercizio e per la conservazione degli impianti oggetto di trasferimento la Regione, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, concede un contributo forfetario determinato annualmente sulla base di criteri stabiliti dalla Giunta regionale.

I Comuni, ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 74/1989, erano già titolari, nel caso di realtà insistenti sul loro territorio, del rilascio delle concessioni di esercizio degli impianti di risalita e possono assumere la gestione diretta degli impianti (cfr. art. 12, c. 5 della stessa L.r.). L'intervento legislativo ha avuto l'obiettivo, pertanto, di ottimizzare le risorse economiche in gioco assicurando una maggiore e più adeguata copertura a favore delle stazioni sciistiche, salvaguardando la continuità gestionale e organizzativa di tali impianti e favorendo la sostenibilità economica e sociale dei comprensori regionali di riferimento.

La Regione ha disposto di conferire ai Comuni Olimpici (Cesana T.se, Sauze d'Oulx, Bardonecchia, Sestriere), soggetti istituzionali più vicini alla tutela dello specifico interesse, la titolarità del complesso delle strutture costituite da piste, impianti di innevamento e impianti di risalita con Decreti del Presidente della Giunta regionale n. 6 del 28.01.2014, n. 75 del 18.12.2013, n. 10 del 13.02.2014 e n. 8 del 5.02.2014.

Dato atto che:

l'art. 12, comma 5, della L.R. n. 8/2013, a fronte del trasferimento della titolarità dei beni, stabilisce che la Giunta regionale assicuri l'erogazione annuale di un contributo determinato, per ogni stagione sciistica a partire dalla stagione 2013/2014, in base ai criteri e con le modalità definite da un provvedimento deliberativo;

con D.G.R. n. 36 – 6553 del 22.10.2013, n. 22 – 478 del 24.10.2014, n. 46 – 2480 del 23.11.2015, n. 23 – 3939 del 19.09.2016 sono stati definiti i criteri di ripartizione delle risorse complessive, pari annualmente ad € 3.630.000 a fronte della lunghezza delle tubazioni fisse degli impianti di innevamento, ivi comprese le tubazioni di raccordo e di adduzione dell'acqua, di *ex* proprietà regionale in dotazione al Comune richiedente;

con la nota prot. n. 8481/A2004A del 4.07.2016, i Comuni hanno, tra le altre cose, manifestato la necessità di ottenere un adeguato e continuativo sostegno economico da parte dell'Amministrazione regionale proprio in seguito al subentro alla Regione Piemonte nella titolarità dei rapporti relativi alla gestione degli impianti e della complessità che questa nuova attività costituisce per i Comuni stessi;

con D.G.R. n. 2 – 3916 del 13.09.2016, la Giunta regionale ha stabilito, al fine di dare piena efficacia all'intento legislativo, di consentire l'erogazione di un adeguato sostegno ai Comuni Olimpici dando mandato, tuttavia, alla Direzione competente Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport di procedere alla predisposizione di una proposta di modifica della normativa esistente allo scopo di uniformare i criteri di ripartizione dei contributi regionali sull'intero territorio;

con nota prot. n. 012749/A20000 del 24.10.2016 il Responsabile della Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport ed il Dirigente del Settore Offerta Turistica e Sportiva hanno presentato, pertanto, una proposta di modifica della normativa regionale esistente in materia di aiuti al sistema neve in cui è stata ipotizzata la possibilità di concedere, a tutti i gestori, contributi pubblici per l'innnevamento programmato attraverso le modalità ed i criteri previsti dalla L.R. n. 2/09 s.m.i. "*Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna*";

in seguito ad incontri specifici organizzati con i Comuni coinvolti e sulla base delle dichiarazioni degli stessi, la proposta tecnica presentata dagli uffici regionali risulterebbe non sostenibile, in quanto non in grado di garantire il sostegno pubblico adeguato prospettato dal legislatore e di difficile applicazione in quanto quasi impossibile sarebbe la separazione, all'interno del medesimo comprensorio sciistico, tra la parte relativa ad impianti di *ex* proprietà regionale e gli impianti di proprietà interamente privata;

ritenuto opportuno, pertanto, stabilire, in armonia con quanto disposto all'art. 12, comma 5 della L.R. n. 8/2013 di approvare l'Allegato 1 della presente Deliberazione denominato "*Criteri per la concessione dei contributi ai Comuni Olimpici stagione sciistica 2017/2018 e 2018/2019*", per

farne parte integrante e sostanziale, che dispone il sostegno alle spese di innevamento artificiale sulla base delle disposizioni e con i criteri illustrati nel documento stesso;

verificato che tali criteri per la determinazione massima della contribuzione pubblica rispettano le disposizioni previste all'art. 42, comma 2, lettera a) della L.R. n. 2/09 s.m.i. utilizzate per il conteggio dei contributi concessi alle altre stazioni sciistiche che operano nel territorio piemontese e che, pertanto, risulta garantita parità di condizioni;

vista la Legge Regionale 14 aprile 2017 n. 6 "*Bilancio di previsione finanziario 2017 – 2019*";

stabilito, quindi, che per le prossime stagioni sciistiche 2017/2018 e 2018/2019 si utilizzino, le risorse finanziarie definite con D.G.R. n. 1-5299 del 10.07.2017 pari ad € 7.200.000,00 (Missione 7 Programma 2);

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi DGR n. 1-4046 del 17.10.2016.

la Giunta Regionale con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

- di approvare, per le stagioni sciistiche 2017/2018 e 2018/2019 il documento denominato "*Criteri per la concessione dei contributi ai Comuni Olimpici*", predisposto in applicazione dell'art. 12, comma 5, della L.R. n. 8/2013, di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, quale indispensabile strumento a sostegno di quanto previsto e disciplinato dalla legislazione regionale;

- di dare atto che per le stagioni sciistiche 2017/2018 e 2018/2019 si utilizzeranno le risorse finanziarie pari ad € 7.200.000,00 definite con D.G.R. n. 1-5299 del 10.07.2017 (Missione 7 Programma 2).

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 12.10.2010 n. 22 "*Istituzione del Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Piemonte*".

Ai fini dell'efficacia della presente deliberazione si dispone che la stessa, ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.Lgs. nr. 33-2013, sia pubblicata sul sito della Regione Piemonte, sezione Trasparenza, Criteri e modalità.

(omissis)

Allegato



Assessorato al Turismo

Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport

Settore Offerta Turistica e Sportiva

LEGGE REGIONALE del 7 maggio 2013, n. 8
“Legge Finanziaria per l’anno 2013”

articolo 12
“Impianti olimpici di proprietà regionale”

**CRITERI PER LA CONCESSIONE DEI
CONTRIBUTI AI COMUNI OLIMPICI**

STAGIONI SCIISTICHE

2017/2018

2018/2019

1.1 Finalità ed obiettivi

Il presente documento, in armonia con quanto indicato nell'art. 12 della L.R. 8 del 7 maggio 2013, si propone di favorire e sostenere la sicurezza nella pratica degli sport sulla neve, mediante la concessione di contributi erogati a sostegno dell'innevamento artificiale nelle prossime due stagioni sciistiche.

1.2 Localizzazione degli interventi

Le aree ed i comprensori su cui insistono gli impianti olimpici di *ex* proprietà regionale di innevamento programmato, come individuati all'art. 29, comma 1, della L.R. 26 gennaio 2009, n. 2 s.m.i. e gli impianti di risalita funzionalmente collegati alle piste da sci di *ex* proprietà regionale, di cui all'art. 16 della medesima legge così come trasferite ai Comuni con decreti del Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 12, comma 3 della L.R. n. 8/2013.

1.3 Soggetti Beneficiari

Comuni o Unioni di Comuni, ai sensi dell'art. 12, comma 5 della L.R. n. 8/2013.

1.4 Tipologie di interventi finanziabili

Il presente documento, nel rispetto delle disposizioni contenute nella L.R. n. 8/2013, concede, per le prossime due stagioni sciistiche 2017/2018 e 2018/2019, un contributo a fondo perduto per la produzione di neve programmata per l'intero comprensorio sciistico di riferimento.

Tali spese si riferiscono, ai costi energetici, di approvvigionamento idrico, di manutenzione e custodia, del personale specifico addetto alla produzione di neve, dei carburanti, degli ammortamenti di beni di proprietà del gestore, così come sono regolamentati con idoneo provvedimento tra Comune beneficiario e gestore dell'impianto di innevamento stesso.

1.5 Criteri generali di calcolo del contributo

Il contributo relativo alla produzione di neve programmata viene assegnato a fronte della lunghezza delle tubazioni fisse degli impianti di innevamento dell'intero comprensorio.

Il calcolo del contributo avverrà moltiplicando tale lunghezza per una larghezza media standard di 40 m e per un'altezza del manto nevoso pari a 80 cm; ai volumi di neve teorica così prodotta sarà assegnato un costo forfetario, oltre I.V.A., pari ad €2.3 al mc di neve. Il valore così ottenuto sarà moltiplicato per 0.60 e costituirà l'importo complessivo di contributo concedibile, fermo restando che il contributo effettivamente erogato non potrà superare l'importo che verrà rendicontato dal Comune beneficiario agli uffici regionali con le modalità stabilite al paragrafo 1.9 .

Qualora le disponibilità economiche regionali fossero insufficienti a soddisfare tutte le istanze ammesse a contributo nella misura massima stabilita, si provvederà a ridurre la percentuale di contributo in misura uguale per ogni domanda fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Qualora intenda rinunciare al contributo, il beneficiario deve darne immediata comunicazione scritta agli uffici regionali competenti della Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport - Settore Offerta Turistica Sportiva,

1.6 Criteri generali di valutazione

Le domande di contributo presentate dai Comuni di cui al paragrafo 1.3 saranno oggetto di verifica da parte degli uffici regionali nei termini che seguono.

1.6.1 Verifica formale

Le domande saranno esaminate sotto il profilo della correttezza formale, ossia della conformità con quanto stabilito nel presente documento:

1. Domanda di contributo presentata entro i termini di cui al successivo paragrafo 1.8 regolarmente sottoscritta;
2. Soggetto beneficiario rientrante tra quelli indicati al paragrafo 1.3;
3. Tipologia di spesa compatibile con quanto indicato e disciplinato ai sensi del presente documento e dell'art. 12 della L.R. n. 8/2013;
4. Completezza e regolarità della documentazione richiesta e necessaria alla valutazione;

Saranno giudicati “**non ammissibili**” le domande di contributo che a seguito della verifica risulteranno:

1. Presentate oltre il termine stabilito;
2. Non complete dei documenti richiesti;
3. Il cui contenuto risulti incompatibile con le tipologie di intervento indicate ai sensi della L.R. n. 8/2013 e dal presente documento.

In presenza di altre carenze di ordine formale di minor rilievo, diverse da quelle sopra elencate, gli uffici regionali competenti potranno richiedere di provvedere alla relativa integrazione affinché l'istanza possa essere valutata. Gli uffici, possono inoltre richiedere qualsiasi altra documentazione risulti necessaria alla valutazione e/o al controllo dell'istanza.

Gli elenchi relativi alle domande finanziabili saranno approvate con provvedimento amministrativo entro 30 giorni dal termine di scadenza per la presentazione delle domande di contributo stesse, nel rispetto di quanto disposto con D.G.R. n. 19 – 4872 del 10.04.2017.

L'esito finale della valutazione, sia positivo sia negativo, sarà comunicato individualmente a tutti i soggetti che hanno presentato istanza.

Il contributo concesso ai Comuni per l'intero comprensorio sciistico per la produzione di neve programmata NON E' CUMULABILE con i contributi concedibili per l' innevamento ai sensi dell'art. 42, comma 2 lettera a) della L.R. n. 2/09 s.m.i. .

Pertanto i proprietari/gestori delle piste rientranti nei comprensori sciistici su cui insistono impianti di *ex* proprietà regionale non potranno accedere ai contributi per l' innevamento programmato previsti dalla legge regionale n. 2/09 s.m.i.

1.7 Piano finanziario

Ai sensi della L.r. 14 aprile 2017, n. 6 “*Bilancio di previsione finanziario 2017 – 2019*”, le risorse utilizzate per il finanziamento del presente documento sono pari ad €7.200.000,00, per le stagioni sciistiche 2017/2018 e 2018/2019, definite con D.G.R. n. 1-5299 del 10.07.2017, (Missione 7 Programma 2).

1.8 Presentazione delle candidature

I modelli per la presentazione della richiesta di contributo saranno approvati con determina dirigenziale, pubblicati sul Bollettino Ufficiale e sul sito internet della Regione Piemonte alla pagina www.regione.piemonte.it/turismo/cms

Le domande devono essere trasmesse a mezzo di messaggio di **posta elettronica certificata (P.E.C.)**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68 e della circolare n. 12/2010 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica – e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 65, comma 1, del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “*Codice dell'amministrazione digitale*” al seguente indirizzo di posta: culturaturismosport@cert.regione.piemonte.it.

Farà fede la data di ricevimento dell'istanza all'indirizzo di posta dell'amministrazione regionale.

Le istanze inviate tramite P.E.C. dovranno essere inderogabilmente configurate nel modo seguente:

1. Esclusivamente file in formato pdf;
2. File aventi singolarmente una dimensione non superiore ai 2 MB;
3. Sottoscrizione con firma digitale (art. 21 D.lgs. n. 82/2005) in conformità alle seguenti disposizioni:
 - Che le firme si riferiscano a file nel formato sopra indicato;
 - Che le firme siano valide al momento della ricezione.

L'invio tramite P.E.C. assolve contemporaneamente alla necessità di sicurezza della trasmissione, certezza della data di ricezione e garanzia di integrità del contenuto inviato.

Le candidature dovranno essere inviate, **entro e non oltre 15 giorni** dalla pubblicazione sul B.U.R. del provvedimento dirigenziale di approvazione dei modelli regionali.

I medesimi soggetti beneficiari dei contributi di cui al presente documento, sono tenuti a collaborare fornendo i documenti richiesti e necessari al controllo amministrativo e contabile dell'intervento finanziato secondo le indicazioni impartite dalla Direzione regionale competente.

1.9 Liquidazione dei contributi

I contributi concessi per la produzione della neve programmata, saranno liquidati ai beneficiari - previa verifica della conformità, regolarità e completezza della documentazione inviata – secondo le seguenti modalità:

Per la stagione sciistica 2017/2018:

- €1.000.000,00 entro il 31/12/2017;
- Quota rimanente ad avvenuta presentazione di un rendiconto in forma di provvedimento amministrativo dell'organo competente che approvi l'ammontare delle spese sostenute nei 7 mesi della stagione sciistica (da ottobre 2017 ad aprile 2018) per la produzione di neve artificiale e ne attesti la regolarità e l'attinenza, con le relative fatture quietanzate. La quietanza è comprovata dal mandato di pagamento.

Per la stagione sciistica 2018/2019:

- 50% dell'importo complessivo a titolo di acconto entro il 31/12/2018;
- 50% (o quota spettante) dell'importo complessivo a saldo ad avvenuta presentazione di un rendiconto in forma di provvedimento amministrativo dell'organo competente che approvi l'ammontare delle spese sostenute nei 7 mesi della stagione sciistica (da ottobre 2018 ad aprile 2019) per la produzione di neve artificiale e ne attesti la regolarità e l'attinenza, con le relative fatture quietanzate. La quietanza è comprovata dal mandato di pagamento.

La Regione Piemonte ha facoltà, inoltre, di controllare l'effettiva realizzazione delle attività dichiarate da parte dei soggetti beneficiari dei contributi anche effettuando sopralluoghi di verifica presso la sede dei beneficiari stessi.

1.10 Revoca del contributo

Fatto salvo il caso di rinuncia volontaria al contributo da parte del beneficiario, alla revoca del contributo assegnato si provvederà nei seguenti casi:

- l'attività sostenuta dal contributo regionale non è stata realizzata;
- la documentazione contabile di rendicontazione risulta non attinente all'attività sostenuta dal contributo o presenta delle irregolarità non sanabili;
- la mancata produzione della rendicontazione di spesa;

La revoca del contributo comporta la restituzione delle somme erogate.

Per tutto quanto non disciplinato nel presente provvedimento, si rinvia a quanto disposto con D.G.R. n. 58 – 5022 del 8.05.2017 “*Disposizioni relative a presentazione dell'istanza, rendicontazione, liquidazione, controllo dei contributi concessi in materia di cultura, turismo e sport a decorrere dall'anno 2017. Approvazione*”.